

RESOCONTO STENOGRAFICO

56.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Vito LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge:		MANNINO ANTONINO (PCI)	5501
(Autorizzazione di relazione orale)	5496	PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	
Proposte di legge:		<i>per la difesa</i>	5499, 5502
(Adesione di deputati)	5496	PINTOR LUIGI (PCI)	5501
(Annunzio)	5495	VESCE EMILIO (FE)	5504
(Assegnazione a Commissione in sede		Petizioni:	
legislativa ai sensi dell'articolo 77		(Annunzio)	5497
del regolamento)	5496	Risoluzione:	
Interrogazioni:		(Annunzio)	5505
(Annunzio)	5505	Nomine ministeriali:	
Interrogazioni su problemi connessi		(Comunicazioni ai sensi dell'articolo 9	
all'obiezione di coscienza (Svolgi-		della legge n. 14 del 1978)	5497
mento):		Ordine del giorno della prossima se-	
PRESIDENTE	5497, 5501, 5503, 5504, 5505	duta	5506
FACCIO ADELE (FE)	5504		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

La seduta comincia alle 10.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 25 novembre 1987.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 26 novembre 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CERUTI ed altri: «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (1964);

ZAMPIERI ed altri: «Provvedimenti per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica» (1965);

POLI BORTONE ed altri: «Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti» (1966);

RIDI ed altri: «Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea» (1967);

PATRIA ed altri: «Norme di semplificazione contabile e fiscali per le *pro loco*, per le scuole materne autonome e per le

associazioni sportive dilettantistiche» (1968);

PATRIA: «Inquadramento del personale delle abolite imposte di consumo nei ruoli dell'amministrazione finanziaria» (1969);

DONAZZON ed altri: «Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante» (1970);

PELLEGATTA ed altri: «Nuove norme per la promozione degli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore titolari di pensione con assegno di superinvalidità» (1971);

PELLEGATTA ed altri: «Parificazione dei corsi di studio presso le Accademie militari e le scuole di applicazione d'arma ai corsi di laurea» (1972);

PELLEGATTA ed altri: «Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate» (1973);

PELLEGATTA ed altri: «Modifiche al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, e successive modificazioni, concernenti la concessione della croce al merito di guerra» (1974);

PELLEGATTA ed altri: «Riapertura dei termini di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214, concernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa» (1975);

PELLEGATTA ed altri: «Modifica dell'arti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

colo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533, e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in materia di assegni straordinari ai decorati al valor militare» (1976);

PELLEGATTA ed altri: «Norme integrative alla legge 22 luglio 1971, n. 536, concernenti l'inserimento dei commissari di leva nel ruolo dei funzionari civili della carriera direttiva del Ministero della difesa» (1977);

PELLEGATTA ed altri: «Attribuzione di una promozione onorifica agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale» (1978).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PETROCELLI ed altri: «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile» (1979);

CORDATI Rosaia ed altri: «Immissione in ruolo negli istituti superiori degli insegnanti di ruolo di scuola media forniti di abilitazione e comandati da almeno un biennio su cattedre sperimentali» (1980).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge ZANIBONI: «Disciplina della trasfusione del sangue e dei servizi di immunoematologia e trasfusionali» (342) (annunziata nella seduta del 2 luglio 1987) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Coloni.

Comunico che la proposta di legge CAPPIELLO ed altri: «Riforma del diritto di famiglia» (1230) (annunziata nella seduta del 30 luglio 1987) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Cima, Grosso e Artioli.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS» (1821).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda nella seduta dell'11 novembre 1987 è stato assegnato alla III Commissione permanente (Esteri), in sede legislativa, il progetto di legge n. 1803.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge MARRI ed altri: «Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione» (378) (con parere della I, della V e della XI Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 novembre 1987 è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 520.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge FIANDROTTI ed altri: «Norme

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

per la trasparenza nelle operazioni bancarie» (627) (*con parere della II Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GIULIANO SILVESTRI, Segretario, legge:

Giovanni Nervo, da Padova, e numerosi altri cittadini di altre località, chiedono una nuova disciplina legislativa dell'ordinamento giudiziario e penitenziario dei minori, la revisione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, la depenalizzazione dei reati minori e l'abolizione dell'ergastolo, nonché una nuova normativa per tutto il personale penitenziario e sul lavoro negli istituti di prevenzione e pena (37);

Giovanni Nervo, da Padova, e numerosi altri cittadini di varie località, chiedono un provvedimento legislativo per la proroga dei termini per la regolarizzazione della posizione dei lavoratori clandestini extra comunitari, nonché per la disciplina dei diritti e delle garanzie dei richiedenti asilo e *status* di rifugiato (38);

Ernesto Sacco, da Montemiletto (Avellino), chiede un provvedimento legislativo per il riconoscimento del valore legale della laurea conseguita presso la libera università «Dante Alighieri», di Roma, ora cessata dall'attività didattica e culturale (39);

Michele Celidonio e Franco La Civita, da Sulmona, e numerosi altri cittadini di varie località, anche residenti all'estero, chiedono un provvedimento legislativo per l'istituzione della provincia di Sulmona (40);

Gennaro Spina, da Cisterna di Latina (Latina), chiede un provvedimento legi-

slativo di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 29 settembre 1973 recante modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette (41);

Paola D'Alessandro, da Napoli, chiede un provvedimento legislativo per vietare gli spettacoli che facciano uso di animali addestrati (42).

Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione delle nomine del dottore Carlo Terracciano a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio, del signor Adriano Villata e del dottore Federico Nicese a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Svolgimento di interrogazioni su problemi connessi all'obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Guerzoni, La Valle, Bernocco Garzanti, Diaz, Becchi, Pintor, Tiezzi, Bassanini,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

Rodotà, Balbo, Gramaglia e Beebe Taranelli, al ministro della difesa, «per sapere — premesso che

a) la Commissione difesa della Camera, con apposita risoluzione del luglio 1986, ha impegnato il Governo al “rigoroso rispetto” del termine di 6 mesi per l'esame delle richieste degli obiettori di coscienza al servizio militare e per l'assegnazione degli stessi agli enti convenzionati, nonché a rispettare, nell'ambito delle assegnazioni, le aree vocazionali espresse dagli obiettori, secondo le indicazioni dell'articolo 3 della “convenzione tipo”, che prevede come prassi normale l'intesa con l'ente assegnatario;

b) nonostante tale atto formale di indirizzo del Parlamento e nonostante gli impegni presi dal ministro della difesa *pro tempore* senatore Giovanni Spadolini, il Ministero continua l'inaccettabile prassi dei ritardi nell'esame delle domande e delle “precettazioni di autorità”;

c) il comportamento del Ministero della difesa, segnatamente di “LEVADIFE”, ha determinato una situazione di disagio tale da indurre padre Angelo Cavagna, religioso dehoniano, ad intraprendere — per protesta — un digiuno ad oltranza, che si protrae dal 27 giugno scorso, con il sostegno e la solidarietà della generalità degli enti convenzionati, il cui coordinamento ha altresì avviato un piano di iniziative a livello nazionale —:

1) se risponda al vero la situazione denunciata, per cui — tra l'altro — oltre 130 obiettori sarebbero attualmente sotto processo per le scelte di autocongedo o autotrasferimento compiute per protestare contro le ingiustizie, le discriminazioni e le vessazioni verso gli obiettori poste in essere dal Ministero della difesa;

2) quali provvedimenti il ministro intenda assumere per porre fine alla sistematica penalizzazione della scelta degli obiettori di coscienza, che è scelta di pace e di coerenza etica, oltre che un diritto legislativamente sancito, e per unifor-

marsi agli indirizzi dettati dal Parlamento con la risoluzione del luglio 1986 approvata dalla Commissione difesa della Camera» (3-00045);

22 luglio 1987

Anselmi, Azzolini, Cardinale, Castagnetti Pierluigi, Fronza Crepaz, Lusetti, Matulli e Mazzuconi, al ministro della difesa, «per sapere — premesso che

continuano le proteste degli obiettori di coscienza in ordine alla lentezza dell'applicazione della circolare del 20 dicembre 1986 emanata dal ministro della difesa;

continua lo sciopero della fame di padre Angelo Cavagna e degli obiettori del GAVCI di Bologna volto ad ottenere il pieno riconoscimento dei diritti degli obiettori di coscienza —:

le cause che hanno determinato i ritardi e le inadempienze denunciate;

se non intenda dare al Parlamento una circostanziata informazione sulla condizione degli obiettori;

quali provvedimenti intenda adottare per riparare al disagio e quali impegni intenda assumere nel futuro per una corretta applicazione della suddetta circolare» (3-00133);

5 agosto 1987

Capecchi, Mannino Antonino e Gasparotto, al ministro della difesa, «per conoscere se e quali atti o iniziative intende assumere per rispondere positivamente ai problemi sollevati da padre Angelo Cavagna, di Bologna, in difesa dei diritti degli obiettori di coscienza, considerato che tali atti e iniziative potrebbero sancire finalmente il rispetto delle indicazioni date dalla Commissione difesa con la risoluzione approvata fin dal luglio 1986, nonché l'applicazione della stessa circolare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

ministeriale del 20 dicembre 1986» (3-00389).

16 novembre 1987

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli deputati, in merito alle richieste e alle osservazioni fatte nelle interrogazioni degli onorevoli Guerzoni ed altri n. 3-00045, dell'onorevole Anselmi ed altri n. 3-00133, dell'onorevole Capecchi ed altri n. 3-00389, posso comunicare che, quanto ai tempi di definizione delle richieste degli obiettori di coscienza, la situazione è la seguente: alla data di presentazione delle interrogazioni, vi sono in relazione al 1985, 22 pratiche non definite su 7.430 richieste, pari quindi allo 0,31 per cento; in relazione al 1986, vi sono 184 pratiche non definite su 4.282 richieste, pari al 4,26 per cento; in relazione al 1987, su 1.031 domande pervenute, 400 erano già state accettate, 178 erano già state istruite e pronte per l'esame della Commissione per il parere obbligatorio, le rimanenti 453 erano in fase istruttoria presso i distretti militari ove erano state presentate.

Al 30 settembre 1987 la situazione era la seguente: in relazione al 1985, vi sono 11 pratiche sospese su 7.430 richieste, pari quindi allo 0,14 per cento; in relazione al 1986, vi sono 36 pratiche sospese su 4.282 richieste, pari quindi allo 0,84 per cento; in relazione al 1987, cioè all'anno in corso, sono state presentate 1.374 domande, delle quali 1.040 già definite con riconoscimento, 206 pronte per la Commissione che si riunirà entro breve tempo e 128 in fase istruttoria.

Se un tempo si poteva anche accettare l'osservazione o la critica sui ritardi dell'amministrazione nel definire le pratiche e nell'accettare le domande, oggi non è più così. Possiamo senz'altro affermare che le domande vengono accettate nei termini previsti dalla legge.

Il ritardo riscontrato per alcune domande è dovuto principalmente agli atteggiamenti contrastanti degli stessi richiedenti (domanda di obiezione di coscienza, domanda per porto d'armi o domanda di effettuare il servizio militare nell'Arma dei carabinieri o nella polizia di Stato), o magari ai carichi penali in corso di definizione. Si tratta quindi di difficoltà che incontrano organi esterni all'amministrazione per far pervenire la dovuta documentazione.

Circa la destinazione degli obiettori di coscienza nell'ambito dell'area vocazionale, si può senz'altro assicurare che oggi l'amministrazione, nel provvedere alle assegnazioni, tiene conto sia dell'area vocazionale manifestata dall'obiettore sia delle richieste nominative degli enti.

Vi sono state precettazioni difformi rispetto al criterio enunciato, ma esse sono dovute alla necessità di distribuire in modo equo il personale fra gli enti convenzionati; al fatto che l'ente richiedente o desiderato dall'obiettore al momento della destinazione era già saturo nel numero dei posti convenzionati; al fatto che lo stesso ente convenzionato, avente più sedi periferiche a carattere provinciale, ha manifestato preoccupazioni circa l'idoneo utilizzo degli obiettori da parte di qualche loro realtà periferica; al fatto — infine — che le richieste degli enti o le indicazioni degli stessi obiettori di effettuare il servizio sostitutivo vengono presentate con rilevante ritardo rispetto ai tempi stabiliti e necessari all'amministrazione per una seria programmazione delle collocazioni.

Possiamo comunque assicurare che anche in questi casi l'obiettore è stato assegnato ad un ente avente finalità simili a quello richiesto.

Ci si permetta di osservare che spesso si è equivocato sul concetto di area vocazionale, che è stata intesa come ente richiesto solo perché vicino a casa e, quindi, destinazione di comodo e non di servizio. Certamente, nell'indicare l'area vocazionale come destinazione per l'obiettore, il legislatore non intendeva avallare interpretazioni che creassero si-

tuazioni discutibili, anche sotto il profilo istituzionale.

Un conto è rispettare le scelte di coscienza dell'individuo (cosa che si deve sempre fare), altro è mettere l'individuo in condizioni di operare secondo la predisposizione, la preparazione professionale, sempre da ricercare, altro conto è assecondare scelte o richieste di comodo, delle quali si può anche tener conto ma solamente nell'ambito di comportamenti omogenei e quando non vengano lesi diritti altrui, degli stessi obiettori o del servizio al quale vengono assegnati.

In merito, con serietà si deve osservare che si nutrono seri dubbi circa un idoneo utilizzo degli obiettori, secondo le finalità della legge sul servizio sostitutivo, da parte di alcuni enti convenzionati, per cui l'amministrazione ha in programma una serie di ispezioni, con l'intento di provvedere anche ad eventuali revocche di determinate convenzioni.

In merito alle domande di riassegnazione, si ritiene opportuno precisare che esse sono state 2 mila, di cui alla data odierna, 500 sono state accolte e 1.500 respinte.

Per quanto riguarda le domande, si fa presente che ciò è dovuto al fatto che molte domande di riassegnazione sono semplici domande di trasferimento (da intendersi come avvicinamento al luogo di residenza), non supportate da validi motivi circa il mancato rispetto dell'area vocazionale. Si soggiunge, infine, che molti obiettori, pur destinati ad enti diversi da quelli richiesti, risultano utilmente impegnati proprio nei settori di attività dell'area vocazionale.

Nei confronti degli obiettori autotrasferiti (che sono 13 e non 130, come indicato nell'interrogazione Guerzoni n. 3-00045), è stato adottato il provvedimento di decadenza ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge n. 772 del 1972, essendosi ravvisato in tale comportamento una «grave mancanza disciplinare».

Costoro sono stati altresì denunciati all'autorità giudiziaria per l'eventuale configurazione nel loro comportamento del reato di «rifiuto del servizio sostitutivo

civile» previsto dall'articolo 8 della legge citata.

La restituzione d'ufficio dello *status* di obiettori di coscienza, oltre a non trovare alcun valido sostegno giuridico-amministrativo, significherebbe un'esplicita rinuncia da parte del Ministero al preciso compito affidatogli dal legislatore con l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977, e conseguentemente cessione *in toto* della gestione del servizio sostitutivo civile ad enti ed obiettori, ai quali sarebbe riconosciuta la facoltà di amministrarsi in enti di propria scelta.

Onde risolvere in senso positivo questo problema, il Ministero sta seguendo con particolare attenzione tali casi, ipotizzando la riammissione al servizio sostitutivo degli obiettori medesimi, previa loro esplicita istanza ai sensi del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 695 del 1974. Ovviamente alla disponibilità dell'amministrazione deve corrispondere anche la disponibilità degli interessati.

Vorrei concludere la mia risposta citando una recente dichiarazione di padre Cavagna di Bologna, chiamato in causa dagli interroganti per lo sciopero della fame da lui a suo tempo intrapreso. «Siamo in grado di stabilire» — diceva padre Cavagna il 3 novembre 1987 — «che i ritardi si sono ridotti come non era mai avvenuto in quindici anni di vita della legge n. 722; che le precettazioni d'autorità sono quasi scomparse e le nuove precettazioni rispettano, generalmente, le richieste concordate tra ente ed obiettore; che i trasferimenti o riassegnazioni si sono sbloccati, prima lentamente, ora più velocemente; inoltre che sono iniziati i trasferimenti degli obiettori che ne avevano fatto richiesta e che erano in servizio coatto presso il centro polifunzionale della protezione civile; infine che sembra in vista una soluzione positiva anche per gli obiettori penalizzati.

«Diamo atto» — prosegue sempre padre Cavagna nella sua dichiarazione — «alla nuova amministrazione della difesa, al ministro ed al sottosegretario delegato,

di avere sbloccato la situazione in modo chiaro e convincente».

A prescindere da questo riconoscimento, che proviene da una persona sempre critica nei confronti della gestione dell'istituto della obiezione di coscienza, possiamo assicurare il massimo impegno per continuare nel senso intrapreso, al fine di ridurre ulteriormente le difficoltà ancora esistenti, in modo che tutti coloro che, per vari motivi di coscienza, opteranno per questa scelta alternativa al servizio militare, possano vedere accolta la loro richiesta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pintor ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Guerzoni n. 3-00045, di cui è cofirmatario.

LUIGI PINTOR. Signor Presidente, non posso dichiararmi soddisfatto, nonostante il sottosegretario ci abbia fornito delle assicurazioni, almeno numeriche, al riguardo. Non sono soddisfatto per il tono burocratico della risposta, dalla quale, onorevole Pavan, emerge che voi continuate a considerare l'obiezione di coscienza come un fastidio, come qualcosa da tollerare, nei cui confronti occorre provvedere, senza tuttavia credere affatto in essa e scoraggiando questo fenomeno che invece non solo è legittimo e costituzionale ma che, a mio avviso, sarebbe anche augurabile si generalizzasse.

Questa è la ragione della mia insoddisfazione. Mi è sembrato, ad un certo punto, di ascoltare una tavola pitagorica piuttosto che una risposta politica su un problema politico! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori dell'interrogazione Anselmi n. 3-00133 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla replica.

L'onorevole Mannino Antonino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Capecci n. 3-00389, di cui è cofirmatario.

ANTONINO MANNINO. Signor Presi-

dente, anch'io mi dichiaro insoddisfatto per il fatto che si sia dovuto perdere, ancora una volta, tanto tempo. Ricordo che cominciammo ad occuparci del digiuno di padre Angelo Cavagna e dell'applicazione della legge in questione già nella precedente legislatura, quando presentammo delle interrogazioni a cui non venne mai data risposta. Mi rendo conto che oggi l'onorevole sottosegretario non può farsi carico della precedente gestione dell'amministrazione, ma è comunque necessario (e ce ne stiamo occupando in Commissione difesa) riorganizzare tutta la materia ed elaborare una nuova normativa sull'obiezione di coscienza, superando quell'atteggiamento di fastidio cui faceva riferimento poco fa l'onorevole Pintor e riconoscendo l'obiezione di coscienza come un diritto piuttosto che come una concessione.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguenti interrogazioni, alle quali il Governo ha chiesto di rispondere congiuntamente: Staller, Aglietta, Mellini, Rutelli, Vesce e Faccio, ai ministri della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno, «per sapere:

se siano informati che al giovane Marco Gugliotta, obiettore di coscienza, condannato per rifiuto del servizio militare di leva ed affidato in prova, quale detenuto militare, all'ente civile USL di Noventa Vicentina, è stato negato dal magistrato militare di sorveglianza il permesso di raggiungere il comune vicino di Taiana Maggiore distante tre chilometri e soggetto a giurisdizione della stessa stazione dei Carabinieri, per partecipare al culto della confessione dei Testimoni di Geova, cui il giovane appartiene, culto che non viene celebrato nel comune in cui il giovane deve risiedere per il servizio in affidamento, venendo così privato della possibilità di fruire dell'assistenza religiosa e di esercitare pubblicamente e collettivamente il culto della propria confessione;

se non ritengano che questo episodio rappresenti una ennesima manifestazione dell'assurda e grottesca forma di pressione e di persecuzione nei confronti dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

Testimoni di Geova da parte dell'autorità militare di sorveglianza;

quali provvedimenti intendano assumere per garantire il pieno rispetto della libertà religiosa per tutti i detenuti militari che nella stragrande maggioranza sono Testimoni di Geova» (3-00144);

3 settembre 1987

Mellini, Rutelli, Vesce e Pannella, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri della difesa e di grazia e giustizia, «per sapere se siano informati che il magistrato militare di sorveglianza ha negato al giovane Carlo Iena nato a Genzano il 9 ottobre 1966, detenuto militare in affidamento in prova presso l'USL di Noventa Vincentina, il permesso di recarsi nel vicinissimo comune di Poiana Maggiore per assistere alle funzioni religiose della Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova cui il giovane obiettore di coscienza è appartenente, funzioni che non ha la possibilità di frequentare nel comune di Noventa, che, oltre tutto è con quello di Poiana compreso nella stessa giurisdizione di stazione dei carabinieri.

Gli interroganti fanno presente che il provvedimento in data 3 settembre 1987, notificato il 10 settembre (che è redatto in forma standardizzata, non essendo quello ricordato il primo caso del genere) è motivato unicamente sul fatto che l'obbligo della dimora nel comune assegnato per l'affidamento in prova è pienamente conforme al dettato della legge sull'istituto in questione e che "non appare opportuno procedere ... alla modifica della surriferita prescrizione ... accettata dall'interessato appena (!) in data 11 maggio 1987", il che equivale ad un fine di non ricevere, visto che accettando le condizioni l'obiettore non poteva essere tenuto a rendersi conto della impossibilità di frequentare funzioni religiose in quel comune e visto che tale diritto non sarebbe comunque rinunziabile.

Considerato che ad avviso degli interroganti tale provvedimento (e quelli identici adottati nei confronti di altri testimoni di

Geova) viola apertamente le norme di legge che assicurano anche alle persone detenute l'assistenza religiosa nella fede da loro professata, diritto garantito anche da trattati internazionali alla cui osservanza il nostro paese è obbligato, si chiede di conoscere se i ministri interrogati non ritengano che sia in atto, da parte del magistrato militare di sorveglianza, una forma di vera e propria persecuzione nei confronti dei Testimoni di Geova detenuti per obiezione di coscienza, che si è manifestata con decisioni aberranti, idegne di essere annoverate tra le espressioni della giurisdizione di un paese civile, che sottopongono la concessione della liberazione condizionale all'astensione dalla partecipazione alle adunanze dei Testimoni di Geova, che considerano il convincimento circa la superiorità delle leggi divine sulle leggi umane come prova di persistente pericolosità sociale ed altre consimili.

Si chiede di conoscere quindi se il ministro della difesa intenda, nell'ambito delle sue competenze, intervenire al fine di promuovere gli opportuni provvedimenti e inoltre quali misure saranno adottate per garantire, anche di fronte alla giurisdizione militare e nell'ambito del regime penitenziario militare, il rispetto di tutte le confessioni religiose secondo i principi costituzionali» (3-00221).

21 ottobre 1987

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito al problema sollevato da queste interrogazioni, si fa preliminarmente presente che il Ministero della difesa non ha potere di vigilanza sull'operato dei magistrati militari e non può, quindi, interferire nei provvedimenti che essi autonomamente adottano. Questi possono eventualmente essere riformati solo dalle competenti autorità giurisdizionali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

Per quanto concerne, in particolare, il caso del giovane Marco Gugliotta, si fa presente che la legge conferisce agli interessati la possibilità di impugnare, con ricorso in Cassazione, le ordinanze del tribunale militare di sorveglianza, ivi comprese quelle che ammettono i reclusi al beneficio dell'affidamento in prova nelle parti in cui stabiliscono prescrizioni di comportamento durante tale periodo.

In tale sede l'organo supremo di giurisdizione di legittimità potrà controllare se la legge ordinaria sia stata interpretata ed applicata con l'essenziale criterio della salvaguardia dei fondamentali diritti di libertà, di religione, di coscienza e di manifestazione del pensiero, oltre che di parità di trattamento davanti alla legge.

Ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che, a seguito di istanza, il militare detenuto Gugliotta Marco è stato ammesso all'affidamento in prova, con ordinanza del tribunale militare di sorveglianza del 5 maggio 1987. A norma del combinato disposto dell'articolo 2, comma secondo, della legge 29 aprile 1983, n. 167, e dell'articolo 47, commi quinto e sesto, della legge 27 luglio 1975, n. 354, all'atto dell'affidamento è stato redatto il verbale in cui sono state indicate le prescrizioni da seguirsi da parte dell'interessato. Tra queste figurava quella di non allontanarsi, per alcuna ragione, dal comune in cui ha sede l'ente affidatario (in questo caso l'USL n. 9 di Noventa Vicentina) «senza la preventiva autorizzazione del magistrato militare di sorveglianza, da concedersi, di volta in volta, esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia e di salute».

In linea con quanto previsto dall'articolo 91, comma secondo, del regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 354 del 1975 (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431), l'ordinanza di affidamento, non impugnata, ha avuto effetto in data 11 maggio 1987, con l'incondizionata sottoscrizione da parte del Gugliotta Marco del predetto verbale.

Da tale verbale risulta che, successivamente alla lettura delle prescrizioni, ivi

compresa quella innanzi richiamata, l'interessato, dopo aver dichiarato di averne compreso la portata, si è espressamente impegnato «a sottoporvisi e a rispettarle, consapevole che la trasgressione di ogni singola prescrizione comporta la revoca del beneficio».

Con istanza in data 21 maggio 1987, l'affidato in prova di cui trattasi ha richiesto al tribunale militare di sorveglianza la modifica delle prescrizioni innanzi richiamate, al fine di «potersi recare la domenica dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso la congregazione cristiana dei testimoni di Geova, sita in Poiana Maggiore».

In data 27 maggio 1987, il tribunale militare di sorveglianza ha espresso decreto motivato di rigetto dell'istanza, in base alla considerazione che la richiesta medesima non rientrava nella prescrizione imposta all'interessato con l'ordinanza di affidamento in prova del 5 maggio 1987, da lui accettata, senza eccezioni di sorta, in data 11 maggio 1987 all'atto della sottoscrizione del relativo verbale. La prescrizione in questione era peraltro assolutamente conforme a quella legislativamente fissata per l'omologo istituto della libertà controllata dall'articolo 56, comma primo, n. 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Precisato questo, così come si è potuto appurare, si riconferma quanto in premessa affermato, e cioè che il Ministero della difesa non può e non intende interferire nei provvedimenti adottati dai magistrati militari.

Quanto all'interrogazione Mellini n. 3-00221, ho già chiarito in risposta alla precedente interrogazione che il Ministero non ha poteri di vigilanza sull'operato dei magistrati militari e non può, quindi, interferire nei provvedimenti che essi autonomamente adottano.

Il caso del giovane Carlo Iena rientra nella regola generale suaccennata ed è analogo a quello di cui alla precedente interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Faccio, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

l'interrogazione Staller n. 3-00144, di cui è cofirmataria.

ADELE FACCIO. Signor Presidente, vorrei dire, certamente non nell'illusione di sostituirmi alla collega Staller, che il problema dell'obiezione di coscienza è sempre più trascurato. Si tratta di una questione estremamente importante che riguarda anche la legge sull'obiezione di coscienza che dovrebbe almeno essere aggiornata. Ricordo che il partito radicale intraprese su tale questione una battaglia, che ottenne, a nostro giudizio, solo una parvenza di successo, in quanto avremmo voluto che l'obiezione fosse un fatto accettato e riconosciuto in tutte le sue manifestazioni.

Purtroppo gli obiettori sono talmente maltrattati (mi si consenta l'uso del termine) che il numero delle richieste diminuisce ogni anno, nonostante che i nostri giovani non abbiano alcun interesse a prestare il servizio militare. Essi hanno l'impressione di essere sfruttati, male adoperati dal Governo italiano, per cui dimostrano un rifiuto totale per un periodo della loro vita che considerano perso, dannoso, idiota. Il risultato di tutto ciò è la mancanza del rispetto di certe regole, che sono troppo rigide e che non hanno ragione d'essere, tanto più quando, come nel caso di Marco Gugliotta, obiettore di coscienza appartenente ai testimoni di Geova, non si tiene conto dell'articolo 8 della Costituzione, il quale recita: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge».

Signor sottosegretario, sono d'accordo con lei quando afferma che i trasferimenti sono permessi solo in caso di studio o di salute; ritengo comunque che il rispetto delle confessioni religiose sia estremamente importante. Personalmente non sono credente, però rispetto chi sente il bisogno di professare la propria religione. Il rispetto e la comprensione che manifestiamo per la religione cattolica, devono essere rigorosamente dovuti anche a chi cattolico non è, a chi appartiene ad altre confessioni religiose.

Sono stati già citati casi in cui è per-

messo l'allontanamento dal luogo ove si presta il servizio sostitutivo, però il ricorso ai carabinieri (siamo in presenza di un appartenente ai testimoni di Geova, i quali hanno una educazione limitata, a mio parere, ma precisa e mirata nella loro confessione religiosa) in una situazione estremamente sottile e delicata, in quanto sono in gioco la sensibilità e l'interiorità di una persona, non mi sembra sia stato opportuno.

Onorevole sottosegretario, chiedo che si faccia interprete presso il ministero perché si riprenda in mano il problema dell'obiezione di coscienza, perché si vagli la possibilità di rinnovare la legge che la regola, al fine di adeguarla ai tempi che evolvono ed alle esigenze della nostra gioventù sempre più sensibile alle questioni della pace universale e, per fortuna, sempre meno incline a fare la guerra (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vesce ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Mellini n. 3-00221, di cui è cofirmatario.

EMILIO VESCE. Presidente, mi dichiaro del tutto insoddisfatto per la risposta del sottosegretario alla difesa, per le ragioni che ha or ora illustrato la collega Faccio, ma anche perché con essa egli ha in parte eluso il problema. Noi sappiamo perfettamente che il ministro della difesa non ha competenze sulla giurisdizione militare, ma avevamo chiesto quali fossero i suoi intendimenti al fine di garantire, a fronte della giurisdizione militare e nell'ambito del regime penitenziario militare, il rispetto di tutte le professioni religiose.

La questione è tanto più rilevante quando, come abbiamo sottolineato nella nostra interrogazione, ci si trova di fronte a provvedimenti di rigetto concernenti i testimoni di Geova motivati col fatto che essi sarebbero altamente pericolosi, perché riconoscono maggiore autorità alle leggi divine che a quelle terrene. Purtroppo non ci troviamo di fronte ad una sorta di ironia — la realtà è stata soppiantata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

tata completamente dalla satira — e l'argomento che avrebbe potuto essere l'oggetto di un'ottima vignetta di Forattini lo ritroviamo in motivazioni del genere di quelle da noi indicate, come possiamo documentare.

Per queste ragioni e per la perdurante mancanza di iniziative, relativamente ad una riforma dell'obiezione di coscienza da sempre chiesta, credo che sia necessario dichiarare la nostra insoddisfazione.

Per aggiungere un «tocco» alla giornata, inoltre, voglio rilevare come dallo scarso numero di presenze registrabili oggi in quest'aula si possa misurare l'entità dell'interesse del Parlamento e delle forze politiche nei confronti di un problema di tale portata: un interesse che va progressivamente diminuendo, e che anzi, come è stato rilevato, qualcuno probabilmente vorrebbe far scomparire completamente dai codici della nostra cultura (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Andreis, Salvoldi e Rosa Filippini, al ministro della difesa, «per sapere — premesso che

all'obiettore Paolo Picciau è stata respinta la richiesta di riconoscimento di obiettore;

per la seconda volta Paolo Picciau si trova nel carcere militare di San Bartolomeo a Cagliari;

il mancato riconoscimento è in relazione ad: *a)* una denuncia per droga revocata dal tribunale di Cagliari "perché il fatto non sussiste" (sentenza n. 824 del 9 luglio-24 luglio 1986); *b)* un'espulsione dall'Olanda a causa della perdita dei documenti di identità; *c)* un decreto penale di condanna, per lire 20.000, del pretore di Serramanna, per atti contrari alla pubblica decenza avendo il Picciau orinato davanti ai giardini pubblici del suo paese natio;

la procura militare di Cagliari non ha

ritenuto di concedere la libertà provvisoria con la motivazione che il Picciau continuerebbe a fare l'obiettore e non si presenterebbe alle armi, al cui servizio sarebbe di nuovo chiamato;

il Consiglio di Stato ha concesso la sospensione del decreto del Ministero e della cartolina-precetto del Picciau;

agli interroganti appare inaccettabile e palesemente liberticida la permanenza in carcere del Picciau e la mancata concessione della libertà provvisoria:

se è a conoscenza dei motivi per cui non venga applicato nel caso di Paolo Picciau l'*iter* giudiziario contro il mancato riconoscimento dell'obiezione di coscienza che prevede la sospensione del processo penale per il rifiuto del servizio militare ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 772 del 1972;

se è a conoscenza delle ragioni per cui la procura militare di Cagliari continui ad interpretare in senso altamente repressivo il suddetto *iter* giudiziario nei casi di rifiuto del servizio militare» (3-00159).

10 settembre 1987

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alle Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 30 novembre 1987, alle 17:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in

crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS. (1821)

— *Relatore:* Bianchi.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 10,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 13.15.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CORSI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato di diffuso malcontento e di forte preoccupazione tra le genti del monte Amiata per lo stato della « vertenza » Amiata che si trascina da oltre 10 anni con un rilevantissimo costo per la comunità e risultati insoddisfacenti;

lo « stato di salute » delle iniziative realizzate dall'ENI nell'ambito di tale vertenza e quali programmi di consolidamento ed eventuale ampliamento sono previsti;

quali ostacoli o difficoltà ha trovato l'INDENI nel realizzare le iniziative sostitutive promesse nell'ambito di questa lunghissima esperienza;

lo stato dei programmi ENEL di sfruttamento, nel comprensorio del monte Amiata, della risorsa geotermica, gli investimenti realizzati, i benefici per la bilancia energetica del paese;

le possibilità reali di utilizzo della risorsa geotermica per usi non elettrici ai fini di iniziative per la creazione di nuove fonti di lavoro e quale ruolo intende svolgere l'ENEL per concorrere a realizzarle;

le ragioni della mancata emanazione del regolamento di applicazione della legge sulla ricerca e coltivazione delle ri-

sorse geotermiche il cui ritardo sembra fortemente penalizzare il pieno utilizzo di questa energia rinnovabile. (5-00327)

CORSI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la Giunta esecutiva dell'ENI ha impartito alla Nuova SAMIN una direttiva che comporterebbe l'abbandono dell'attività dello stabilimento di Mancino (Grosseto) unico produttore italiano di antimonio e suoi derivati.

Poiché questo avviene in presenza di una domanda di mercato interna ed internazionale in forte espansione si chiede altresì di conoscere:

1) se corrisponde a verità che la Nuova SAMIN avrebbe stilato un accordo con la COOKSON in base al quale la società italiana da produttrice-concorrente diventerebbe distributrice sul mercato italiano dei prodotti della società inglese;

2) a quale strategia degli approvvigionamenti corrisponderebbe questa scelta che determinerebbe la fuoriuscita dell'Italia dalla metallurgia dell'antimonio, considerato tra l'altro che gli inglesi si approvvigionano della materia prima sul mercato internazionale;

3) in caso di abbandono dell'attività quali iniziative sostitutive per il mantenimento dei livelli occupazionali ha in programma l'ENI e i relativi tempi di attuazione;

4) se il Governo non intenda intervenire per bloccare l'operazione nel caso in cui non corrisponda ai criteri direttivi prioritari sul « risanamento » delle partecipazioni statali e sulla strategia degli approvvigionamenti del nostro paese e, in ogni caso, fino a che l'ENI non sia in grado di dare adeguate e visibili garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali in un'area fortemente depressa quale quella delle colline dell'Albegna.

(5-00328)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

NUCARA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso

che la situazione delle forniture ENEL in Calabria è molto precaria con gravi disfunzioni e disservizi nella erogazione della energia elettrica;

che in particolar modo il comune di Francavilla Angitola viene alimentato da una sola cabina che fornisce tutto il centro abitato, mentre alcune zone del territorio comunale con forte densità abitativa sono ancora prive di elettrificazione;

che, in detto comune, in molti periodi dell'anno, la corrente elettrica subisce abbassamenti e sbalzi di tensione ed interruzioni frequenti nella erogazione;

che tali disservizi avvengono ormai con frequenza tale da non ritenere possibile che gli stessi si verifichino per singoli incidenti o per eventi casuali, bensì per una evidente carenza delle strutture tecniche e degli impianti messi in opera dall'ENEL;

che l'ultimo eclatante episodio del genere si è verificato nei giorni otto e nove agosto durante le celebrazioni della festa patronale con una interruzione della fornitura dell'energia elettrica protrattasi per diverse ore e che ha provocato ingenti danni alla collettività;

che tutti i fatti su citati sono stati più volte denunciati dall'amministrazione comunale senza che però per l'ENEL provvedesse ad intervenire efficacemente, e che questi incidono pesantemente sulla economia e sullo sviluppo dell'intero territorio comunale e influiscono sulla gestione dell'ordine pubblico —;

se il ministro non intenda invitare con una certa urgenza i dirigenti dell'ENEL, Compartimento di Napoli, zona di

Vibo Valentia a provvedere a rimuovere in via definitiva gli inconvenienti e i disservizi segnalati garantendo la continuità e la costanza delle forniture di energia elettrica e se non ritenga necessario che si provveda alla installazione di una seconda cabina elettrica al fine di servire anche le zone prive di elettrificazione.

(4-02997)

NUCARA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso:

che presso la stazione ferroviaria denominata Eccellente in territorio comunale di Francavilla Angitola, manca un servizio telefonico, sia esso posto pubblico o cabina telefonica;

che per tale stazione transitano tutti i treni che dal Nord e dal Centro sono diretti per il Sud dell'Italia, nonché i treni regionali dei quali usufruiscono centinaia di pendolari al giorno;

che in caso di arrivo di notte, non vi è la possibilità di comunicare con nessuna persona, essendo anche la stazione disabitata —;

se il ministro non intenda invitare i dirigenti della SIP a provvedere con una certa urgenza alla installazione di un servizio telefonico pubblico che ovviamente sia funzionante anche nelle ore notturne e di vigilare affinché esso lo sia anche nel tempo, evitando così una inutile perdita di tempo agli operai della SIP ed uno spreco del denaro pubblico che è proprio della fornitura di servizi che non funzionano o funzionano male. (4-02998)

TESTA ENRICO, RONCHI E SCALIA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che

nel sistema dei « Parchi territoriali » è di rilevante importanza quello delle « Tore di Sorrento » per le peculiari caratteristiche geo-morfologiche, per la posizione di belvedere sul golfo di Salerno e

sugli isolotti dei Galli, per la presenza di una zona densamente alberata (pineta), per la facilità di accesso dai centri abitati e dalle attrezzature turistiche e ricettive dei comuni Massalubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piana e Meta;

poiché in tali aree la legge vieta l'edificazione in qualsiasi forma, qualsiasi modificazione del suolo, la caccia e l'estirpazione della flora viene consentita soltanto la sistemazione di sentieri pedonali;

la legge regionale n. 35/78, in adempimento di quanto disposto dalla « legge Galasso », prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema articolato di « Parchi territoriali » (zona 8) allo scopo di soddisfare gli *standards* urbanistici;

si è adesso venuti a conoscenza che la comunità montana ha approvato un progetto per la costruzione di un campo di golf da realizzare lungo la dorsale collinare compresa nel parco; ciò comporterebbe la costruzione di edifici per l'intrattenimento, spogliatoi, parcheggi, recinzione con 2,5 chilometri di rete alta 3 metri. Questo si tradurrebbe, di fatto, nella distruzione di 25 ettari di pineta;

per altro, nella zona già esistono una moltitudine di opere abusive, addirittura su proprietà demaniale;

le associazioni ambientaliste hanno già raccolto oltre 2.000 firme contro la realizzazione di questo progetto —

quali iniziative si intendano adottare a tutela del « Parco pubblico territoriale » sul monte « Le Torre »;

quali e quanti risorse finanziarie si intendano attivare per il recupero ambientale della zona;

se sono in corso indagini da parte dell'autorità giudiziaria e se si intendano attivare procedure, per quanto di competenza, per respingere abusi (scarichi abusivi, edilizia selvaggia non autorizzata).

(4-02999)

CIPRIANI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

con ordine di servizio datato 27 agosto 1987, il Procuratore della Repubblica di Cagliari ha introdotto innovazioni in materia di organizzazione del lavoro e di regime degli orari all'interno dell'ufficio di cui è titolare ed, in particolare, in merito alle operazioni di pulizia;

tale unilaterale delibera configura una palese violazione delle procedure previste dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sulla contrattazione nel pubblico impiego) che, agli articoli 3 e 14, demanda tali materie alla contrattazione anche decentrata;

tale potere contrattuale conferito *ope legis* al sindacato è stato successivamente ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 che ha ulteriormente specificato ed esteso tale materia introducendo anche il concetto del « diritto di informazione » da parte delle organizzazioni sindacali;

lo stesso contratto nazionale di lavoro definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del giorno 8 maggio 1987 demanda (articoli 10 e 15) alla negoziazione decentrata l'organizzazione del lavoro, la programmazione dell'orario di lavoro, la sua articolazione, etc..., mentre l'articolo 32 garantisce alle organizzazioni sindacali « una preventiva, costante e tempestiva informazione anche a livello di strutture periferiche »;

la procedura adottata dal Procuratore della Repubblica ha disatteso completamente il contenuto delle norme citate non essendoci stati né informazione preventiva né tanto meno un confronto sulle modificazioni introdotte all'organizzazione del lavoro e al regime degli orari —

se il ministro non ritenga che l'ordine di servizio succitato sia da considerarsi inefficace in quanto viziato dalla inosservanza della procedura prevista dalla legge e quali provvedimenti intenda

adottare per l'avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali in modo tale da concordare le soluzioni più idonee nell'interesse dell'amministrazione e nel rispetto dei diritti dei cittadini. (4-03000)

TASSONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative si intendano assumere per ovviare ad una situazione di disagio e di ingiustizia, in cui si vengono a trovare la categoria degli assistenti sociali non universitari, in quanto esclusi da qualsiasi tipo di assunzione se non si trovano nelle condizioni a suo tempo previste dall'articolo 4 del D.P.R. n. 14 del 15 gennaio 1987. (4-03001)

TASSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che il comune di Andali (prov. di Catanzaro) sta portando avanti una iniziativa assurda e antidemocratica, nel tentativo di porre fine al tempo continuato nella locale scuola elementare, adducendo motivi pretestuosi, quale la mancanza di disponibilità finanziaria, per assicurare agli scolari per poche ore il riscaldamento, la luce elettrica e il vitto, premesso inoltre che tale atto è contestato da parte della popolazione e soprattutto dai familiari degli scolari che intendono far proseguire questo importante e significativo servizio scolastico, dichiarandosi anche disponibili a provvedere direttamente al vitto dei propri bambini — se intende provvedere ad una ispezione per l'esame contabile di tutta l'attività del comune suddetto ed in particolar modo sui fondi che riceve dalla regione, proprio per assicurare il servizio di cui sopra che il comune per motivi incomprensibili intende chiudere. (4-03002)

RONCHI, CIPRIANI E RUSSO SPENA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

la questione abitativa ha raggiunto ormai nel nostro paese livelli inaccetta-

bili, rendendo indispensabile l'immediata attivazione di strumenti pubblici volti ad intervenire con decisione nel mercato locativo, anche attraverso una massiccia offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

a tale proposito grida vendetta l'esistenza di circa 12.000 miliardi di residui passivi presso l'apposita sezione della Cassa depositi e prestiti destinati all'edilizia residenziale pubblica, derivanti dalla contribuzione ex GESCAL a carico dei soli lavoratori dipendenti, fondi accumulatisi a causa di una gestione lentocratica e di uno scaricabarile tra Stato, regioni, comuni e IACP;

a maggior ragione risulta iniqua la proroga di tale contribuzione e la sua destinazione al finanziamento di un « fondo per l'occupazione » stante la proposta contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge finanziaria 1988; ora, stante che, almeno negli ultimi dieci anni, l'edilizia residenziale pubblica è stata quasi esclusivamente finanziata grazie a questi tributi e che il previsto storno di bilancio assesterebbe un colpo mortale a un settore già gravemente compromesso —:

1) a quanto ammontano gli storni di bilancio, presumibilmente attuati nel periodo 1978/87, dalla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a cui affluiscono gli stanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica verso gli altri capitoli di bilancio;

2) se e quali siano gli specifici impegni a reimmettere tali fondi nella medesima sezione della Cassa depositi e prestiti, e se questi siano stati rispettati;

3) se non sia più utile accelerare l'utilizzo di tali residui passivi e attraverso quali strumenti normativi, al fine di poter recuperare circa 200.000 alloggi nei prossimi due anni;

4) se durante questo medesimo lasso di tempo siano stati studiati e approntati i necessari strumenti normativi e attuativi che permettano di finanziare l'edilizia residenziale pubblica non più at-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

traverso una contribuzione aggiuntiva a carico dei soli lavoratori dipendenti, ma attraverso la tassazione delle rendite parassitarie e una diversa manovra del bilancio pubblico;

5) quali siano le iniziative che intende adottare affinché i 12.000 miliardi di residui passivi restino confermati per il settore abitativo pubblico, così come istituzionalmente sono stati riscossi per il tramite del tributo espressamente di scopo;

6) infine, considerando che per il decennio 1978/87 di vigenza del « Piano decennale per la casa », esiste una stima di specifica evasione dei tributi ex GESCAL da parte delle aziende pari ad oltre 13.000 miliardi di lire se, e quali azioni siano state concertate con il Ministero del lavoro per recuperare tale massiccia evasione e se, e in che misura, tali proventi siano stati destinati all'edilizia residenziale pubblica, ovvero verso quali altri capitoli di bilancio siano stati stornati.

(4-03003)

SANTONASTASO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere — premesso che

220 sottufficiali delle forze armate (riserva) sono stati collocati in pensione anzitempo per esigenze di bilancio del Ministero del tesoro;

tali sottufficiali aspirano ad essere richiamati in servizio attivo, in considerazione dell'età e delle vacanze organiche che si registrano nei ruoli della Difesa o

per esigenze di qualsiasi Ministero *ex lege* n. 599 del 31 luglio 1954 —:

a) quali iniziative si intendono adottare a favore dei suddetti militi;

b) quale valida ragione può giustificare la loro cessazione dal servizio dal momento che i motivi di bilancio addotti non sembrano poggiare su solide basi, in quanto la differenza tra stipendio e pensione è minima e, quindi, è pressoché irrilevante ai fini del bilancio;

c) se le competenti autorità non ritengano di esaminare seriamente la possibilità di richiamare in servizio i predetti sottufficiali essendo ancora gli stessi pienamente affidabili, di comprovata esperienza ed in grado di dare tuttora un apporto qualificato. (4-03004)

CORSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno chiarire ufficialmente l'orientamento dell'amministrazione in ordine alla possibilità per il lavoratore autonomo di dedurre dal reddito quanto versa al familiare collaboratore. Ciò al fine di evitare il prolungarsi o il riprodursi di un diffuso contenzioso tra contribuenti e molti uffici fiscali periferici che invece escludono tale possibilità, sulla base di una errata estensione analogica delle norme relative alla determinazione del reddito d'impresa per il quale il divieto della deduzione del compenso corrisposto al coniuge o agli altri familiari trova esplicita ed esclusiva previsione nell'articolo 59 comma primo del DPR 29 settembre 1973, n. 597, ribadito, peraltro nel nuovo testo unico. (4-03005)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1987

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma